



DAL 1 OTTOBRE 2013 L'ALIQUTA IVA ORDINARIA PASSA DAL 21% AL 22%

Salvo provvedimenti del Governo volti a scongiurare l'aumento dell'aliquota IVA, a decorrere dalle OPERAZIONI EFFETTUATE IL 1 OTTOBRE, l'aliquota ordinaria IVA passerà dal 21% al 22%.

Restano invece **invariate** le aliquote ridotte **del 4 e del 10%**.

Quanto alla decorrenza, in estrema sintesi, **rileva il momento in cui l'operazione posta in essere si considera effettuata ai fini IVA**; pertanto:

- ✓ le **cessioni di beni mobili** si considerano effettuate **all'atto** della **consegna** o della **spedizione**;
- ✓ le **cessioni di beni immobili** si considerano effettuate **all'atto della stipulazione del rogito notarile**;
- ✓ le **cessioni di beni (mobili e immobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti** rispetto agli eventi di cui sopra si considerano effettuate **nel momento in cui si producono tali effetti**, con il limite temporale di un anno per i beni mobili;
- ✓ le **prestazioni di servizi** si considerano effettuate con **il pagamento del corrispettivo**, indipendentemente dall'avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione, salvo il caso in cui l'emissione della fattura sia stata effettuata in data anteriore al pagamento.

Il soggetto IVA può ricorrere alla **fatturazione differita** al giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni nel caso in cui i beni siano accompagnati dal DDT, di conseguenza si applica **l'aliquota ordinaria del 22%**, se la consegna o spedizione dei beni avviene a partire dall' 1 ottobre.

Sempre in applicazione dei principi generali del tributo, gli **acconti pagati per acquisti di beni e prestazioni di servizi prima dell'1 ottobre** sono soggetti all'aliquota del 21%, **mentre al saldo, pagato dopo**, si applica l'aliquota del 22%.

Le **note di variazione** emesse dall'1 ottobre devono riportare l'aliquota ordinaria del 21% se la fattura, oggetto di rettifica, relativa all'operazione originaria è stata emessa prima di tale data.

Nel caso di cessioni di beni e di prestazioni di servizi realizzate nei **confronti dello Stato** e degli enti pubblici indicati dall'art. 6 comma 5 del DPR 633/72 (es. Regioni, Province, Comuni, ecc.), l'IVA diventa esigibile alla data del **pagamento del corrispettivo**.